



**BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI
A FAVORE DI STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTA'**

a.a. 2016-2017

(approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell'A.Di.S.U. n. 16 del 31.01.2017)

Art. 1

DESTINATARI DEI SUSSIDI

1. I sussidi straordinari sono concessi - nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa n. 470 "Contributi e Sussidi Straordinari " del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2017 – 2019 pari ad Euro 50.000,00 - agli studenti che risultino iscritti ai corsi di studio di livello universitario presso l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.
2. La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti di cui al comma 1. del presente articolo che vengono a trovarsi in condizione di grave difficoltà, come definita al successivo articolo 2., tale da compromettere il prosieguo degli studi e che risultano in possesso dei requisiti di reddito e di merito come individuati, dal presente bando di concorso, ai successivi articoli 3. e 4.
3. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello conseguibile tramite la frequenza al corso di laurea al quale risultano iscritti.
4. Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico e non può essere cumulato con altri benefici a carattere monetario (borsa di studio) o non monetario (fruizione servizi abitativi o ristorativi a titolo gratuito) concessi dall'Agenzia.
5. Gli studenti che abbiano già fruito del sussidio nell'anno accademico 2015/2016 avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.
6. La graduatoria dei beneficiari verrà formulata in ordine crescente in riferimento al numero di protocollo di arrivo delle istanze online. Il pagamento del sussidio verrà effettuato dal n. 1 in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2

**DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTA' E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL
SUSSIDIO**

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo che vengono a trovarsi in una particolare situazione di disagio, che potrebbe ostacolare la regolare prosecuzione degli studi, a causa dei seguenti gravi motivi:

- a. condizione di grave difficoltà economica dovuta ad una condizione economica della famiglia dello studente peggiorata a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare;
- b. condizione di grave difficoltà familiare dovuta a separazione o divorzio dei genitori, ovvero decesso di uno o entrambi i genitori, oppure ad oneri sostenuti dallo studente e connessi all'accudimento di figli in tenera età;
- c. condizione di grave difficoltà conseguente a malattia dello studente, ovvero cause simili, che non gli consentano di conseguire un merito scolastico tale da poter richiedere la borsa di studio A.Di. S.U. ovvero malattia di altri componenti il nucleo familiare che comporti perdita di guadagno e notevole esborso;
- d. condizione di grave difficoltà connessa a altre motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti (situazione debitoria, fallimenti ecc.) da valutare caso per caso.

2. Il sussidio straordinario può essere altresì concesso agli studenti iscritti agli anni successivi al primo che pur possedendo i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando per l'a.a. 2016/2017 siano risultati esclusi dalla borsa di studio o siano stati impossibilitati ad inviare l'istanza digitale.

3. I fatti che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificati nell'anno accademico 2015-2016 o nell'anno accademico in corso.

Art. 3

REQUISITI DI REDDITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di reddito non superiori a quelli previsti dall'art. 4 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2016/2017. Per il calcolo dell'indicatore ISEE si terrà conto delle attestazioni rilasciate nell'anno 2016 ovvero, nel caso in cui lo studente non sia in possesso dell'indicatore ISEE 2016, sarà valida l'attestazione rilasciata nel 2017.

(Testo integrato e corretto come pubblicato sul Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 29 del 12 luglio 2016.)([nota 1](#)).

Art. 4

REQUISITI DI MERITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di merito, alla data di presentazione della domanda, come di seguito indicati;

NUOVI ORDINAMENTI								VECCHI ORDINAMENTI	
Laurea Triennale		Laurea specialistica magistrale		Laurea specialistica / magistrale a ciclo unico		Laurea specialistica / magistrale a ciclo unico (6 anni)		Laurea in scienze della formazione primaria	
Anno di corso	cfu	Anno di corso	cfu	Anno di corso	cfu	Anno di corso	cfu	Anno di corso	annualità
I	7	I	7	I	7	I	7	I	1
II	15	II	18	II	15	II	15	II	3
III	48	I FC	48	III	48	III	48	III	5
I FC	81			IV	81	IV	81	IV	7
				V	114	V	114	I FC	10
				I FC	147	VI	147		
						I FC	180		

2. Nei casi di particolare rilievo e gravità , la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito prescritti.

Art. 5

IMPORTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

1. L'importo del sussidio straordinario concedibile è compreso tra l'importo minimo di Euro 800,00 ed l'importo massimo di Euro 1.800,00 e viene determinato tenuto conto della condizione dello studente richiedente:

- studente "in sede": Euro 800,00
- studente "pendolare": Euro 1.300,00
- studente "fuori sede": Euro 1.800,00

2. La condizione di studente "in sede", "pendolare", "fuori sede" è definita dall'art. 10 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2016/2017 ([nota 2.](#)).

3. Per studenti portatori di handicap pari o superiore al 66%, gli importi dei sussidi straordinari sono maggiorati, per ciascuna tipologia, di Euro 1.000,00 e compresi quindi tra l'importo minimo di Euro 1.800,00 e l'importo massimo di Euro 2.800,00.

Art. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO

1. Il richiedente il sussidio deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet dell'Agenzia (accreditamento) all'indirizzo **www.adisupg.gov.it - link sportello on-line** -dichiarando tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
2. La domanda di sussidio straordinario deve essere compilata in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia.
3. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
4. I dati dell'accreditamento e della domanda di sussidio straordinario sono dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; lo studente è responsabile della veridicità e completezza dei dati dichiarati.
5. Copia digitale della domanda, una volta protocollata, verrà fatta pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

Art. 7

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. La documentazione relativa alla eventuale certificazione di reddito - per la quale si rimanda all'art. 9 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2016/2017 ([nota 3.](#)) - oltre alla documentazione obbligatoria comprovante la condizione di grave difficoltà dichiarata dal richiedente il sussidio straordinario e, solo per gli studenti fuori sede, la copia del contratto di locazione a titolo oneroso registrato, dovrà essere inviata entro il **termine perentorio di giorni 10 dalla data di invio dell'istanza digitale** accedendo al portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it, dal menù principale seguendo il seguente percorso:

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE - SUSSIDIO STRAORDINARIO - UPLOAD/TRASMISSIONE CARTACEA

2. Qualora la documentazione richiesta sia già depositata agli atti dell'Agenzia e non siano intervenute modificazioni relative alla composizione del proprio nucleo familiare e alla consistenza del relativo patrimonio immobiliare attestata dai documenti già consegnati, la stessa potrà non essere nuovamente presentata.

Art. 8

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli studenti potranno presentare l'istanza di sussidio straordinario in forma digitale entro le **ore 12.00 del giorno lunedì 20 marzo 2017.**

Art. 9

ESAME DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO E PUBBLICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO

1. I sussidi straordinari sono concessi nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa n. 470 "Contributi e Sussidi Straordinari " del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2017 – 2019 pari ad Euro 50.000,00.
2. Una Commissione - nominata dal Dirigente del Servizio I "Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario" dell'Agenzia, integrata nella sua composizione con un rappresentante indicato dalla Commissione di Controllo degli Studenti - esaminerà le richieste pervenute e stabilirà l'eventuale concessione del sussidio ed il suo ammontare.
3. Entro 60 giorni dalla scadenze di cui al precedente art. 8 , comma 1, l'Agenzia provvederà ad approvare, con Determinazione Dirigenziale assunta dal Dirigente del Servizio I " Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario", l'elenco delle richieste di sussidio escluse e la graduatoria delle richieste ammesse con contestuale erogazione degli importi dei sussidi concessi agli studenti beneficiari, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
4. La determinazione dirigenziale e gli elenchi delle richieste di sussidio escluse e delle richieste ammesse vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it e sul sito della Radio Universitaria Radiophonica www.radiophonica.com.
5. Nei casi di particolare rilievo e gravità , la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito previsti dal presente regolamento.

Art. 10

CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Con riferimento alla direttiva n. 14/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa sulla decertificazione le verifiche vengono realizzate come appresso specificato:

Accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti

Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede in Italia: mediante accesso diretto alla banca dati dell'INPS.

Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede all'estero: mediante controllo della documentazione prodotta.

Accertamento delle condizioni di merito dei richiedenti

Per gli studenti richiedenti il sussidio iscritti alla Università degli studi di Perugia: mediante accesso diretto alla banca dati informatizzata della stessa.

Per gli studenti richiedenti il sussidio iscritti alla Università per Stranieri e agli altri Istituti di cui all'art. 1 comma 1. tramite l'accesso ai dati resi fruibili dagli Atenei e Istituti medesimi titolari del suddetto dato.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Al trattamento dei dati personali degli studenti richiedenti il sussidio si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.) I dati saranno trattati anche con l'ausilio di procedure informatiche e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico. Le stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura per l'assegnazione dei sussidi;

b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura;

c) il soggetto che può trattare i dati personali, in qualità di è il Dirigente del Servizio I " Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario " dell'Agenzia.

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

e) titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio I " Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario "dell'Agenzia con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.

3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e che ne facciano motivata richiesta.

Art. 12

SANZIONI

1. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire del beneficio, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito con dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

2. Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato.

3. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'Agenzia all'autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Art. 13

INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio I " Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario " dell'Agenzia.

Art. 14

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it e sul sito della Radio Universitaria Radiophonica www.radiophonica.com.

Perugia, li

Il Commissario Straordinario
Prof. Luca Ferrucci

NOTE AL BANDO DI CONCORSO

(Testo integrato e corretto pubblicato sul Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 29 del 12 luglio 2016.)

nota 1.

si riporta, di seguito, il testo dell'art. 4 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2016/2017

ART. 4

Requisiti di reddito

I limiti degli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale Equivalente per l'a.a. 2016/2017 di cui al Decreto MIUR n. 174 del 23/03/2016 sono i seguenti:

a) per tutti gli studenti:

_ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non deve superare euro 23.000,00

_ l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non deve superare euro 50.000,00

b) per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%:

_ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non deve superare euro 28.750,00

_ l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non deve superare euro 62.500,00

nota 2.

si riporta, di seguito, il testo dell'art. 10 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2016/2017

ART. 10

Studente in sede, pendolare, fuori sede

La condizione degli studenti sulla base della loro provenienza è definita secondo le seguenti distinte tipologie, che diversificano i servizi e gli importi della borsa di studio:

1. Studente in sede e pendolare

studente che risiede nei comuni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato1, con riferimento alla sede universitaria frequentata

studente iscritto a corsi di laurea a distanza: è considerato in sede indipendentemente dal comune di residenza

2. Studente fuori sede

studente residente in comune non elencato nella tabella di cui al precedente comma, con riferimento alla sede universitaria frequentata, a condizione che nell'istanza per la borsa di studio per studente fuori sede renda una

delle dichiarazioni di cui all'art. 8 comma 4. Lo studente che ometta nell'istanza tale dichiarazione con le specificazioni richieste verrà considerato pendolare
studente con nucleo familiare residente all'estero
studente residente in un comune non compreso nella tabella di cui al precedente comma, che partecipa ad un programma di mobilità internazionale per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi – compreso fra il 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017
studente pendolare – al solo fine della concessione del posto letto e del servizio mensa gratuito – a condizione che dichiari nell'istanza di impiegare con i mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico.

nota 3.

si riporta, di seguito, il testo dell'art. 9 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2016/2017

ART. 9

Documenti da allegare alla istanza per certificazioni di reddito

1. Lo studente il cui nucleo familiare produce reddito o possiede patrimoni all'estero, ad eccezione degli studenti di cui al successivo comma 2, oltre a dichiarare tutti i dati richiesti nell'istanza, deve provvedere ad inviare la seguente documentazione:

- a) i redditi percepiti all'estero nell'anno 2015 di tutti i membri del nucleo familiare
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare conviventi con lo studente alla data di presentazione dell'istanza
- c) eventuali sentenze di separazione e/o divorzio, dei genitori o dello studente, pronunciate all'estero
- d) la superficie, espressa in metri quadrati, degli immobili ad uso abitativo posseduti all'estero dai membri del nucleo familiare, nonché la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015

Tale certificazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i documenti sono stati prodotti, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell'Apostille – la timbratura scritta in lingua francese attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante – sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti).

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio.

Nel caso di studenti provenienti da paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione sopra indicata (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) verrà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute.

2. La determinazione della condizione economica degli studenti stranieri che hanno presentato nel corso del 2015 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all'anno 2014, sarà effettuata sulla documentazione già in possesso dell'Agenzia. Pertanto tali studenti non sono tenuti a presentare alcuna documentazione.

3. Lo studente straniero proveniente da paesi in via di sviluppo – sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR per l'anno accademico 2016/2017 – deve inviare apposita certificazione di non

4. (omissis)